

Roma, 15 febbraio 2008

Circolare n.37/2008

Oggetto: Camere di Commercio – Comunicazione unica per la nascita d'impresa – D.M. 2.11.2007, su G.U. n. 296 del 21.12.2007.

L'art. 9 del decreto legge n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007 (secondo *pacchetto Bersani* sulle liberalizzazioni) ha operato una semplificazione delle procedure amministrative per la nascita di nuove imprese prevedendo una *comunicazione unica* all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

La nuova *comunicazione unica* vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese ed ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

In attuazione di quella disposizione, il decreto in oggetto ha ora approvato il modello di *comunicazione unica* da presentare in via telematica. Dal momento della presentazione della comunicazione sarà possibile avviare l'attività d'impresa; le Amministrazioni competenti comunicheranno immediatamente all'interessato il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli altri dati relativi all'impresa (es. numero matricola INPS e INAIL).

La nuova procedura diventerà obbligatoria a partire dal **20 agosto** prossimo (dal 19 febbraio le aziende interessate potranno già utilizzarla in via sperimentale). Oltreché per la costituzione di una nuova impresa, la procedura di cui trattasi potrà essere utilizzata anche per le comunicazioni sulle modificazioni dell'impresa (es. variazione della ragione sociale) e sulla cessazione dell'attività.

Una guida dettagliata alla compilazione della comunicazione unica è disponibile sul sito dell'Ufficio del Registro delle Imprese www.registroimprese.camcom.it.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Allegati due
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. 296 del 21.12.2007 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 novembre 2007

Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreta:

**Art. 1.
Modello unico**

1. E' approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007, riportato nell'allegato A al presente decreto.

2. Conformemente a quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 7, secondo periodo del decreto-legge n. 7 del 2007:

a) le specifiche tecniche del formato elettronico per domande al Registro delle imprese e al REA sono quelle previste nel decreto ministeriale sulla modulistica Registro imprese e REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e pubblicato nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it

b) le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa relativamente alle informazioni previste per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA sono quelle approvate con il relativo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, in vigore al momento della presentazione della comunicazione unica. Il provvedimento e' pubblicato nel sito www.agenziaentrate.gov.it

c) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa con dipendenti all'I.N.P.S. sono individuate dall'Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inps.it

d) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL sono individuate dall'Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inail.it

3. Le specifiche tecniche ed i formati di cui al comma 2 sono adottati sentito il CNIPA.

Art. 2.

Modifiche del modello unico

1. Eventuali modifiche al modello di comunicazione unica di cui all'art. 1, sono apportate con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Amministrazione concertante interessata e, relativamente agli aspetti informatici e telematici, sentito il CNIPA.

Art. 3.

Reperibilita' del modello di comunicazione unica

1. Il modello di comunicazione unica e' disponibile in formato elettronico sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 150

Allegato A
*** omissis ***

G.U. n. 26 dell'1.2.2007 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto-legge:

*** omissis ***

Capo II

Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza

*** omissis ***

Art. 9.

Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** omissis ***

FINE TESTO